



Ornello Castelli	Ragioniere Commercialista	Revisore in Enti Locali Ministero dell'Interno
	Revisore Legale Ministero della Giustizia	Revisore Esperto per la valutazione della Ricerca Ministero dell'Università

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA & SVILUPPO

DL 145/2013 – Legge 9/2014 – Legge 190/2014 - DM 27 maggio 2015

L'art. 3 del DL 145/2013 (sostituito dalla L. 190/2014) e il DM 27.5.2015, riconoscono alle imprese un credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

A cura di Ornello Castelli. Ragioniere Commercialista e Revisore Legale in Calcinai (PI)

1. FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

1.1. ASSENZA DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE

La "nuova" formulazione dell'art. 3 del DL 145/2013, a differenza della precedente versione, non prevede che, per fruire del contributo, le imprese debbano presentare un'istanza telematica.

Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2016 n. 5, si tratta, quindi, di un'agevolazione automatica.

1.2. UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile (art. 6 co. 3 del DM 27.5.2015 e circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2016 n. 5, § 4):

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97 (c.d. "compensazione esterna"), con il codice tributo "6857", attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate Entratel o Fisconline;
- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Pertanto, in caso di investimenti ammissibili realizzati nell'esercizio 2017, il credito d'imposta maturato può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24 dall'1.1.2018 (circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2016 n. 5, § 4).

1.2.1. Mancato utilizzo del credito

La circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2016 n. 5 (§ 4) ha inoltre chiarito che nel caso in cui il credito non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, nel periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti, l'ammontare residuo potrà essere fruito secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito. Pertanto, il credito d'imposta maturato per investimenti effettuati nel 2017 e non usufruito - in tutto o in parte - nel corso del 2018, può essere utilizzato in compensazione nei successivi periodi d'imposta.

È opportuno evidenziare che la dotazione finanziaria prevista per ciascun esercizio è ovviamente limitata anche se consistente, per cui le somme stanziare potrebbero non essere sufficienti per coprire l'intera platea di soggetti beneficiari.

Di conseguenza è importante attivarsi il prima possibile per l'utilizzazione del credito.

1.2.2. Limiti di utilizzo annuale dei crediti d'imposta e alle compensazioni - Inapplicabilità

Il credito d'imposta in commento non è soggetto a:

Indirizzo

Via Caduti di Cefalonia e Corfù, 27
56012 Calcinai (PI)
P.Iva 00920260502
C.F. CSTRLL61S21G843F

Contatti

Tel +39 0587.489733
Fax +39 0587.970168

Mail - info@studiocastelli.info

"Un Guerriero della Luce non ha Certezze, ma un cammino da seguire, al quale cerca di adattarsi in base al tempo."

P. Coelho



Ornello Castelli	Ragioniere Commercialista	Revisore in Enti Locali Ministero dell'Interno
	Revisore Legale Ministero della Giustizia	Revisore Esperto per la valutazione della Ricerca Ministero dell'Università

- il limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- il limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000);
- il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500,00 euro (art. 31 del DL 78/2010).
- l'obbligo di apposizione del visto di conformità sul modello di dichiarazione in cui il credito viene indicato, atteso che lo stesso non è direttamente riconducibile alle imposte sui redditi ma ha natura strettamente agevolativa.

1.3. INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Ai sensi dell'art. 3 co. 8 del DL 145/2013, il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

Il decreto attuativo ha precisato che il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi agevolabili (art. 6 co. 1 del DM 27.5.2015).

1.3.1. DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER IL 2017

Ai sensi dell'art. 3 co. 8 del DL 145/2013, il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Il decreto attuativo ha precisato che il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi agevolabili (art. 6 co. 1 del DM 27.5.2015).

L'Agenzia delle Entrate ha successivamente chiarito (Cfr. circolare 16.3.2016 n. 5, § 4) che il credito d'imposta deve essere indicato:

- nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo d'imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato, vale a dire il periodo d'imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati;
- nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito:					
Crediti d'imposta (i crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1								
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				,00			
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00			
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00 ³ ,00)				,00			
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				,00			
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodo scadenza)	IVA (Sollec)	IRES (Account)	IRES (Sollec)	Imposta sostitutiva	IRAP
	RU8	Credito d'imposta reversato				,00			
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				,00			
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)				,00			
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00			
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				,00			

Nei modelli REDDITI 2018, è stata introdotta la nuova Sezione IV-bis al quadro RU (riga RU100), riservata all'indicazione dei costi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione per l'attività di ricerca e sviluppo ammessa a beneficiare del credito d'imposta in argomento.

SEZIONE IV-BIS		Ricerca e Sviluppo		L. 190/2014	
RU100	Costi sostenuti	1	2	3	4
		5	6	7	8

Da quest'anno occorre quindi compilare anche la nuova Sezione IV-bis. In particolare, nel rigo RU100 del modello REDDITI 2018 sarà indicato:



Ornello Castelli	Ragioniere Commercialista	Revisore in Enti Locali Ministero dell'Interno
	Revisore Legale Ministero della Giustizia	Revisore Esperto per la valutazione della Ricerca Ministero dell'Università

- nella colonna 1, la media aritmetica dei costi agevolabili per attività di ricerca e sviluppo sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (vale a dire 2012, 2013 e 2014);
- nella colonna 2, l'ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo intra-muros,
- specificando nella colonna 3 l'importo relativo al costo del personale impiegato nelle predette attività;
- nella colonna 4, l'ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo svolta da soggetti residenti su commissione di soggetti residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al DM 4 settembre 1996 (comma 1-bis dell'art. 3 del DL n. 145/2013);
- nella colonna 5, l'ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo extra-muros,
- specificando nella colonna 6 l'ammontare relativo alla ricerca commissionata alle società del gruppo (dato richiesto dal prospetto di cui al modello REDDITI 2018 SC, ma non espressamente previsto nelle istruzioni)
- e in colonna 7 l'importo relativo alla ricerca commissionata a soggetti non residenti.

L'adempimento in argomento, per espressa conferma dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 13/2017 (§ 4.9), NON è comunque previsto a pena di decadenza.

1.4. TRATTAMENTO FISCALE

Per espressa disposizione normativa, il credito in questione:

- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali comunali e regionali;
- non concorre alla formazione della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui all'art. 61 e all'art. 109 co. 5 del TUIR.

2. PROFILI CONTABILI

Con riferimento ai profili contabili dell'agevolazione in esame, occorre considerare:

- il trattamento contabile dei costi di ricerca e sviluppo;
- la rilevazione contabile del credito d'imposta;
- la rilevazione contabile del costo per la certificazione.

2.1. COSTI DI RICERCA E SVILUPPO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

A differenza di precedenti agevolazioni, la norma non richiede, ai fini della fruizione del beneficio, che i costi siano iscrivibili nelle immobilizzazioni immateriali, essendo dunque irrilevante, ai fini fiscali, il trattamento contabile delle spese di ricerca e sviluppo.

Possono pertanto rientrare nell'ambito applicativo della disposizione anche quelle spese non iscritte ovvero iscrivibili nelle immobilizzazioni.

Il documento OIC 24 (aggiornato in seguito alle modifiche apportate al codice civile con decorrenza bilancio 2016) afferma che, in ragione delle loro finalità, i costi di ricerca e sviluppo si possono distinguere in:

- costi per la ricerca di base;

Indirizzo

Via Caduti di Cefalonia e Corfù, 27
56012 Calcinai (PI)
P.Iva 00920260502
C.F. CSTRLL61S21G843F

Contatti

Tel +39 0587.489733
Fax +39 0587.970168

Mail - info@studiocastelli.info

"Un Guerriero della Luce non ha Certezze, ma un cammino da seguire, al quale cerca di adattarsi in base al tempo."

P. Coelho



Ornello Castelli	Ragioniere Commercialista	Revisore in Enti Locali Ministero dell'Interno
	Revisore Legale Ministero della Giustizia	Revisore Esperto per la valutazione della Ricerca Ministero dell'Università

- costi per lo sviluppo.

2.1.1. Costi per la ricerca di base

La ricerca di base è un'indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società. I costi di ricerca di base sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare.

I costi sostenuti per la ricerca di base sono costi di periodo e sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività dell'impresa e sono, nella sostanza, di supporto ordinario all'attività imprenditoriale della stessa. (OIC 24, § 46).

2.1.2. Costi per lo sviluppo

Secondo il documento OIC 24 (§ 45 e 47), i costi di sviluppo possono essere capitalizzati, e quindi iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale dell'impresa (nella voce "B.I.2 - Immobilizzazioni immateriali"), al verificarsi di alcune condizioni.

In particolare, gli oneri devono essere:

- relativi ad un prodotto o un processo chiaramente definito;
- riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile;
- recuperabili cioè la società deve avere prospettive di reddito in modo che i ricavi che prevede di realizzare dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso.

Qualora tali condizioni non siano rispettate, i costi devono essere imputati a Conto economico nell'esercizio di sostenimento.

Si evidenzia, inoltre che, il D.Lgs. 139/2015 ha modificato la disciplina dei costi di sviluppo, con particolare riferimento al periodo di ammortamento. Per effetto delle modifiche in esame, i costi di sviluppo non dovranno più essere ammortizzati entro un periodo di 5 anni, bensì in funzione della loro vita utile. Soltanto nei casi eccezionali in cui la vita utile non possa essere determinata attendibilmente, i costi di sviluppo saranno ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni.

In seguito alle modifiche apportate dal citato D.Lgs. 139/2015, si rende necessario, infine, gestire le medesime tipologie di spesa sostenute negli anni precedenti, eventualmente ancora in bilancio nello stato patrimoniale (principio contabile OIC 29).

2.1.3. Irrilevanza fiscale delle scelte di bilancio

Come già anticipato, a differenza di altre precedenti agevolazioni, il decreto attuativo non richiede, ai fini della fruizione del beneficio, che i costi siano iscrivibili nelle immobilizzazioni immateriali.

Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2016 n. 5 (§ 2.2), i costi sono ammissibili indipendentemente dal trattamento contabile e, quindi, dall'eventuale capitalizzazione degli stessi.

Ne consegue dunque che non è richiesta la capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo per beneficiare del credito d'imposta in esame.

2.2. RILEVAZIONE CONTABILE DELL'AGEVOLAZIONE

L'iscrizione in bilancio del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo è strettamente correlata alla modalità di rilevazione dei costi.

Il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo può infatti avere natura di:

- contributo in conto esercizio, ove le spese agevolate siano state contabilizzate in Conto economico;
- contributo in conto capitale, considerato che i costi possono essere capitalizzati ed iscritti tra le immobilizzazioni immateriali (per la sola parte relativa allo sviluppo).

Indirizzo

Via Caduti di Cefalonia e Corfù, 27
56012 Calcinai (PI)
P.Iva 00920260502
C.F. CSTRLL61S21G843F

Contatti

Tel +39 0587.489733
Fax +39 0587.970168


Mail - info@studiocastelli.info

"Un Guerriero della Luce non ha Certezze, ma un cammino da seguire, al quale cerca di adattarsi in base al tempo."

P. Coelho



Ornello Castelli	Ragioniere Commercialista	Revisore in Enti Locali Ministero dell'Interno
	Revisore Legale Ministero della Giustizia	Revisore Esperto per la valutazione della Ricerca Ministero dell'Università



2.2.1. Contributo in conto esercizio

Rientrano nella nozione di contributi in conto esercizio quelle componenti che abbiano natura di riduzione dei costi ed oneri dell'attività caratteristica ovvero delle attività accessorie (OIC 12, § 51, lett. f).

Detti contributi devono essere rilevati:

- separatamente nella voce "A.5 - Altri ricavi e proventi" di Conto economico;
- nel rispetto del principio di competenza economica;
- nell'esercizio in cui sorge con certezza il diritto alla loro percezione, che può essere anche successivo a quello al quale essi sono riferiti.

Momento di rilevazione

Con riferimento all'agevolazione in esame, è stato osservato che il credito d'imposta potrebbe essere contabilizzato già nel bilancio in cui, in base al principio di competenza, i costi sono stati sostenuti, sempre che l'impresa sia in grado di verificare con ragionevole certezza le condizioni previste per l'ottenimento dell'agevolazione.

2.2.2. Contributo in conto capitale

Secondo l'OIC 24 (§ 105), i contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni immateriali sono rilevati a Conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dell'immobilizzazione immateriale.

- Ciò può essere applicato con due metodi:
- con il primo metodo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al Conto economico nella voce "A5 - Altri ricavi e proventi", e quindi rinviati per competenza agli esercizi
- successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi;
- con il secondo metodo (metodo diretto) i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni immateriali cui si riferiscono.

Con il primo metodo sono imputati al Conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni immateriali, dall'altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell'esercizio.

Con il secondo metodo sono imputati al Conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell'immobilizzazione immateriale al netto dei contributi.

L'iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, da ridursi ogni periodo con accredito al Conto economico, lascia inalterato il costo dell'immobilizzazione, ma produce gli stessi effetti sull'utile dell'esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo.

Indirizzo

Via Caduti di Cefalonia e Corfù, 27
56012 Calcinai (PI)
P.Iva 00920260502
C.F. CSTRLL61S21G843F

Contatti

Tel +39 0587.489733
Fax +39 0587.970168

Mail - info@studiocastelli.info

"Un Guerriero della Luce non ha Certezze, ma un cammino da seguire, al quale cerca di adattarsi in base al tempo."

P. Coelho



Ornello Castelli	Ragioniere Commercialista	Revisore in Enti Locali Ministero dell'Interno
	Revisore Legale Ministero della Giustizia	Revisore Esperto per la valutazione della Ricerca Ministero dell'Università

La scelta del metodo dovrà essere indicata in Nota integrativa.

Momento di rilevazione

I contributi pubblici sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contributi acquisiti sostanzialmente in via definitiva (OIC 24, § 104).

Analogamente a quanto previsto per i contributi in conto esercizio, il credito d'imposta potrebbe quindi essere contabilizzato già nel bilancio in cui, in base al principio di competenza, i costi sono stati sostenuti, sempre che l'impresa sia in grado di verificare con ragionevole certezza le condizioni previste per l'ottenimento dell'agevolazione.

2.3. RILEVAZIONE CONTABILE DELL'ONORARIO PER LA CERTIFICAZIONE DEL REVISORE

I costi in argomento, come in genere tutti i costi di esercizio, sono imputati al Conto economico dell'esercizio di competenza, tenendo conto della certezza e della oggettiva determinabilità dell'ammontare.

Momento di rilevazione

Le condizioni sopra indicate sono soddisfatte con la firma del mandato che ne quantifica l'importo, in data precedente, o in ogni caso non successiva, alla chiusura dell'esercizio ed anche, in aggiunta ad esso, dalla fattura proforma relativa. È stata da taluni sollevata la questione circa il fatto che, essendo in presenza di una prestazione di servizi, i relativi costi debbano essere considerati sostenuti, e quindi deducibili, al termine della prestazione. A parere del sottoscritto, si deve tenere presente il principio della correlazione statuito dai principi contabili (OIC 11 Bilancio di esercizio – finalità e postulati). Detta correlazione vale ad affermare la necessità che ai ricavi dell'esercizio siano contrapposti i relativi costi e non viceversa. In altre parole è stata affermata la necessità di individuare, in via preliminare, la competenza dei ricavi per poi permettere la deduzione, nello stesso periodo di imposta, dei costi ad essi relativi. In conclusione il costo della certificazione, di fatto, segue con gli altri costi (di ricerca e sviluppo) il relativo beneficio in argomento (credito d'imposta), nel medesimo esercizio.

L'Agenzia delle Entrate, è intervenuta più volte in passato ai fini fiscali su argomento analogo (risoluzione n. 91/E del 12.07.2006), risolvendolo come civilisticamente indicato sopra.

Con la circolare 13/E del 27.04.2017 l'Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta sull'argomento per prevedere la deduzione del costo della certificazione, nell'esercizio in cui il professionista incaricato ha ultimato la prestazione. La nuova interpretazione appare in contrasto con il principio contabile OIC11, già citato, e con i precedenti e condivisibili interventi della stessa Agenzia, nei quali più volte: *"è stata affermata la necessità di individuare, in via preliminare, la competenza dei ricavi per poi permettere la deduzione, nello stesso periodo di imposta, dei costi ad essi relativi. Ciò premesso, si ritiene che essendo il principio di correlazione intrinseco in quello di competenza, al fine di individuare correttamente il principio di competenza fiscale di cui al citato articolo 109 del TUIR, non si può prescindere dal concetto di correlazione civilistico-contabile tra produzione del reddito e costi correlati."* Nella recentissima circolare 13/E/2017 (punto 4.6), l'Agenzia evidenzia che: *"la certificazione contabile è necessaria ai fini della spettanza dell'agevolazione per il periodo di imposta cui si riferisce la documentazione oggetto di attestazione ..."*. Se dunque i costi per le attività di R&S sono sostenuti, ad esempio, nell'esercizio 2016 è pacifico (anche per l'Agenzia) che il credito di imposta sia di competenza di detto esercizio; non si vede quindi come non possa confermarsi che anche il costo della certificazione (che incrementa il credito citato) sia parimenti di competenza del 2016.

3. APPENDICE

Insito nella normativa in commento vi è un ulteriore vantaggio economico, con riferimento agli onorari per la certificazione dei costi.

3.1. RISPARMIO FISCALE PER LA DEDUZIONE DEL COSTO DELLA CERTIFICAZIONE

La norma prevede che il credito calcolato sugli investimenti, sia ulteriormente aumentato dell'importo sostenuto per la certificazione di un revisore; in pratica viene integralmente rimborsato. Detto importo è esente da tassazione, al pari del

Indirizzo

Via Caduti di Cefalonia e Corfù, 27
56012 Calcinaia (PI)
P.Iva 00920260502
C.F. CSTRLL61S21G843F

Contatti

Tel +39 0587.489733
Fax +39 0587.970168

Mail - info@studiocastelli.info

"Un Guerriero della Luce non ha Certezze, ma un cammino da seguire, al quale cerca di adattarsi in base al tempo."

P. Coelho



Ornello Castelli	Ragioniere Commercialista	Revisore in Enti Locali Ministero dell'Interno
	Revisore Legale Ministero della Giustizia	Revisore Esperto per la valutazione della Ricerca Ministero dell'Università

contributo per le spese di ricerca e sviluppo, come sopra descritto. Lo stesso importo è in ogni caso deducibile dal reddito, come un qualsiasi costo per servizi.

In estrema sintesi, un esempio:

La società corrisponde al revisore l'importo (massimo) di euro 5.000 e lo deduce dal reddito imponibile IRES e dal valore imponibile IRAP.

La società ottiene quindi un risparmio d'imposta di euro 1.395,00; per l'esercizio 2017 sono previste le seguenti aliquote 24% per IRES e 3,90% per IRAP (per questa imposta regionale, in molti casi in Toscana, l'aliquota è aumentata al 4.82% per cui il risparmio può essere superiore).

Gli onorari corrisposti sono interamente rimborsati, in aggiunta al bonus fiscale.

Risultato = La società NON sostiene costi di certificazione e "INCASSA" un minimo di euro 1.395,00 che incrementano il beneficio netto del credito in argomento.

Calcinaia, 26 febbraio 2018

Rag. Ornello Castelli

Indirizzo

Via Caduti di Cefalonia e Corfù, 27
56012 Calcinaia (PI)
P.Iva 00920260502
C.F. CSTRLL61S21G843F

Contatti

Tel +39 0587.489733
Fax +39 0587.970168

Mail - info@studiocastelli.info

"Un Guerriero della Luce non ha Certezze, ma un cammino da seguire, al quale cerca di adattarsi in base al tempo."

P. Coelho